



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO (L. 266/91) “CICLOAMICI LECCE”

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'Associazione culturale di volontariato denominata “CICLOAMICI LECCE”.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Lecce, alla Via Giuseppe Rossi 5.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

L'Associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza e la sua struttura è democratica.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, in particolare promuovendo la bicicletta ed altre forme di mobilità ecologicamente compatibili e sviluppando altre iniziative nel campo della qualità della vita urbana.

L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento. In particolare, l'Associazione rispetta in toto la legge 11 agosto 1991, n. 266 e la legge della Regione Puglia n. 11/1994. Come tale non ha fini di lucro ed opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Articolo 4

L'Associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, intende:

- 1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico, che per sua natura consente di attivare e sviluppare sentimenti di amicizia, mutuo sostegno, collaborazione e condivisione di esperienze tra gli associati;
- 2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;
- 3) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche per la moderazione del traffico, per la sicurezza stradale (in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni), per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità, per lo sviluppo del trasporto collettivo e integrato bicicletta e mezzi pubblici;
- 4) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche atte a ridurre i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore, al fine di ottenere un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali. A tal fine, l'Associazione potrà elaborare progetti di educazione ambientale e/o di educazione stradale, anche in collaborazione con altri soggetti giuridici aventi analoghe finalità.
- 5) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali, storici e turistici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone, a) organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni,



- gite, raduni e viaggi in bicicletta, b) studiando, pubblicizzando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici, c) promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
- 6) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
 - 7) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione;
 - 8) editare e curare la diffusione di informazioni attraverso siti internet, forum di discussione, altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'Associazione;
 - 9) attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
 - 10) ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
 - 11) favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;
 - 12) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.
 - 13) stimolare la nascita di Associazioni ispirate agli stessi ideali, fornendo, dove necessario, il necessario supporto in uomini e conoscenze, anche tramite la creazione di Sezioni Locali per il tempo necessario al trasferimento delle conoscenze.

Articolo 5

L'Associazione si propone di aderire alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta - onlus (FIAB-ONLUS) e, tramite questa, all'European Cyclists' Federation (ECF).

Durante la procedura di adesione, ed anche se la predetta procedura non dovesse andare a buon fine per limiti imposti dalla FIAB-ONLUS, l'Associazione opererà per proprio conto al fine di compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, anche collaborando e concordando iniziative comuni con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale, purché non ne risulti pregiudizio per il buon nome ed il decoro dell'Associazione stessa.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle previste negli articoli 3 e 4.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e manifesti l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente,



differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali o per promuovere la partecipazione e l'interscambio con altre associazioni che svolgano attività analoghe.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di attribuire a persone che si siano distinte per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione la qualifica di "Socio Onorario". Tale qualifica è esclusivamente onorifica e non costituisce categoria di socio; pertanto a coloro che ne sono insigniti non si applicano le norme dello Statuto che regolano i diritti e i doveri dei soci. La qualifica di "Socio Onorario" è compatibile con l'adesione all'Associazione.

Articolo 7

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

I soci maggiori d'età hanno diritto di voto se, all'atto dell'assemblea, risulta essere stata versata la relativa quota associativa per l'anno in corso. Ogni socio può esercitare il voto direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere Assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono esclusivamente a titolo gratuito.

Articolo 8

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non sono rivalutabili. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.



Articolo 10

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e fissare le linee programmatiche dell'Associazione.

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo può avvenire per votazione segreta o palese tra i soci e i delegati presenti in Assemblea. In sede di votazione ai fini dell'elezione dei membri scaduti, ogni socio può esprimere tante preferenze quanti sono i posti vacanti nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.

L'Assemblea deve essere convocata mediante messaggio di posta elettronica (per posta ordinaria ove ciò non fosse possibile), inviato almeno 15 giorni prima.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

L'Assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell'Associazione. Egli ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'Associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista dell'Associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria o messaggio di posta elettronica.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo, compresi il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, scelti tra i soci dall'Assemblea, che restano in carica due anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima Assemblea, abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Consiglio, ove delegato dall'Assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno tre volte l'anno, tramite affissione in Sede della



convocazione e dell'ordine del giorno almeno 7 giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale, o telefonico, o per posta elettronica.

In casi di particolare e motivata urgenza il Presidente può convocare il Consiglio con non meno di un giorno utile di preavviso. In casi eccezionali è prevista la convocazione ad horas, nel qual caso la seduta è valida solo se l'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei presenti.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono anche avvenire in maniera telematica.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche Assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

Articolo 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive e gratuite.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 15

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.



Articolo 16

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'Associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Articolo 17

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria con una maggioranza pari ad almeno la metà più uno degli associati.

Articolo 18

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni di volontariato che perseguono le medesime finalità.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.